Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 20 gennaio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 20 GENNAIO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento:** Obbligazioni 4 % del prestito della Città di Trento sorteggiate nella 93ª estrazione del 2 gennaio 1942-XX. — Obbligazioni 4 % del prestito delle provincie di Trento e Bolzano sorteggiate nella 16ª estrazione del 2 gennaio 1942-XX. — **Società anonima « Dott. A. Wander S. A. », in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Sestri Levante:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 29 dicembre 1941-XX. — **Società anonima Tramvie siciliane in Roma:** Obbligazioni 6 % (emissione 1929) sorteggiate il 30 dicembre 1941-XX. — **Ilva - Alti Forni e Acciaierie d'Italia, società anonima, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % non ancora presentate per il rimborso al 31 dicembre 1941-XX. — **Società anonima Aeronautica « Umbra », in Roma:** Obbligazioni estratte il 30 dicembre 1941-XX. — **Comune di Mede (Pavia):** Obbligazioni del prestito 1910 sorteggiate nella 27ª estrazione del 30 dicembre 1941-XX. — **Comune di Cameri (Novara):** Estrazione di obbligazioni. — **Società elettrica della Campania, anonima in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 2 gennaio 1942-XX. — **Comune di Barzio (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1941-XX. **Comune di Castiglione Olona (Varese):** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1941-XX. — **Comune di Cannobio:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. an. Macello di Tavazzano, in Milano:** Estrazione di obbligazioni — **Società anonima Filippo Comi fu Gius., in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1941-XX. — **S. A. Società italiana Hatu, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° gennaio 1942-XX. — **Soc. an. Policardi, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1941-XX. — **Comune di Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Arona:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1941-XX. **Comune di Cantù:** Obbligazioni del prestito nominale convertito 4,50 % sorteggiate il 27 dicembre 1942-XX. — **Società imprese industriali, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 11ª estrazione del 31 dicembre 1941-XX. — **Comune di Luino (Varese):** Titoli del prestito comunale 6 % estratti il 31 dicembre 1941-XX. — **Soc. an. Industria prodotti siderurgici, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1941-XX. — **Comune di Campo Ligure (Genova):** Obbligazioni del prestito civico di L. 165.000 sorteggiate il 27 dicembre 1941-XX. — **Comune di Rossiglione:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 29 dicembre 1941-XX. — **Municipio di Modena:** Obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1941-XX.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1940-XVIII, registro 3 Africa Italiana, foglio 119.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ahmed Mohamed Sala, dubat, (*alla memoria*). — All'assalto di forti nuclei avversari asserragliati in grotta, dimostrava valore personale e dava esempio di sprezzo del pericolo. Ferito a morte, continuava ad incitare i compagni e cadeva durante altro assalto crivellato da nuove ferite. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Ahmed Nur Ali, capo comandante. — Comandante di banda valoroso, intelligente e capace, guidava ripetute volte all'assalto il proprio reparto e, pur essendo stato ferito gravemente, si rifiutava recisamente di abbandonare il proprio posto fino alla fine del combattimento, dando prova di stoicismo e di ammirabile sprezzo del pericolo. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Mahamud Osman, dubat. — Nel corso di un combattimento contro preponderanti forze avversarie, visto il proprio comandante ferito e caduto in mano degli avversari, i quali si accingevano a martoriarne il corpo, si slanciava arditamente e dopo violenta lotta riusciva a metterli in fuga ed a salvare il superiore. Esempio di coraggio, sprezzo del pericolo, amore verso il superiore. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Mahamud Iusuf, dubat (*alla memoria*). — Ferito una prima volta durante violento combattimento contro forti nuclei abissini, si lanciava fra i primi all'assalto e, colpito a morte, baciava le mani del proprio ufficiale accorso in suo aiuto, scusandosi, da vero eroe, di non poter continuare a combattere. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Mussa Ahmed, capo banda. — Visto circondato da nemici il proprio ufficiale si lanciava d'iniziativa e con pochi uomini all'assalto, concorrendo efficacemente alla sconfitta dell'avversario e dando prova di alto spirito militare, di fedeltà e di sprezzo del pericolo. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Mussa Magan, sottocapo. — Durante violento combattimento contro forze avversarie soverchianti, ferito si rifiutava di lasciare la linea fino alla sera, quando, mezzo dissanguato veniva trasportato al posto di medicazione. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Nur Mahamed, dubat (*alla memoria*). — Dubat coraggioso, attivo ed intelligente, si lanciava fra i primi all'assalto di forti nuclei nemici. Ferito una prima volta continuava a combattere e ferito poscia mortalmente, incitava ad alta voce i compagni a continuare nella lotta. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Omar Mahamed Arrale, capo comandante (*alla memoria*). — Durante un combattimento contro preponderanti forze nemiche, ferito gravemente continuava a combattere e cadeva eroicamente all'assalto. Mirabile esempio di fedeltà e coraggio. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Uacu Sciacu, capo banda. — Prigioniero dei nemici in Goba, perchè sospetto di italofilia riusciva a fuggire. Raccolto un buon numero di partigiani si presentava al comando di una nostra banda ottenendo armi e munizioni. In cinque sanguinosi combattimenti contro forze superiori, confermava la fiducia in lui riposta combattendo valorosamente e infliggendo perdite all'avversario. Con azione avveduta e continua di molestia toglieva al nemico ogni speranza di ritorno offensivo. — Regione Dallo, dicembre 1936-gennaio-febbraio 1937-XV.

Uardere Magan, capo comandante (*alla memoria*). — Si slanciava decisamente con la propria mitragliatrice contro preponderanti nuclei avversari asserragliati in grotta. Cadeva eroicamente abbracciato alla propria arma gridando « avanti leoni del V sottogruppo ». Esempio di abnegazione, spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ahmed Mahamed, dubat. — Durante violento combattimento dava chiare prove di coraggio e valore personale, lanciandosi fra i primi all'assalto di nuclei appostati in grotta.

incaricato di portare un ordine attraverso terreno fortemente battuto dal fuoco nemico, incurante di esso assolveva il compito affidatogli. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Alì Fara Bihi, sottocapo. — Sempre primo in ogni ardimento, anima di guerriero nato e di trascinatore, durante tutti i combattimenti sostenuti dal sottogruppo e particolarmente in quello del 18 aprile 1936, dava alte prove di valore personale, suscitando emulazione ed entusiasmo nei propri dipendenti. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Asci Assan, dubat. — Si slanciava per primo al contrassalto di nuclei avversari, contribuendo così a liberare una mitragliatrice che stava per cadere in mano dei nemici. Esempio di sereno sprezzo del pericolo e valore personale. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Assan Erzi Mahamud, iusbasci. — Veterano di tutte le campagne coloniali, pur avendo la possibilità di rimanere, per l'età avanzata, nelle retrovie, seguiva volontariamente il proprio comandante e dava prova, in tutti i combattimenti sostenuti dal sottogruppo, di valore personale e di sprezzo del pericolo. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Dirie Mahamud, capo banda. — Ardito e capace comandante di mezza banda, si lanciava all'assalto di forti nuclei abissini e, dando prove belle di valore e di sprezzo del pericolo, portava i propri uomini a travolgere la massa degli attaccanti, volgendoli in fuga ed infliggendo loro gravi perdite. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Elmi Fara, capo banda. — Di pattuglia per prendere collegamento con una colonna, attraversava la linea nemica malgrado il violento fuoco che vi infuriava. Ferito ad una gamba portava a termine il compito affidatogli dando esempio di stoicismo ed alto senso del dovere. — Gianagobo, 16 aprile 1936-XIV.

Guled Elmi, capo banda. — Graduato anziano dei dubat, reduce della campagna Migiurtinia. Già distintosi in precedenti combattimenti. Seguito fiduciosamente dai gregari si slanciava più volte all'assalto dimostrando sprezzo del pericolo e perizia di comandante. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Mahamud Abdulla, capo banda. — Comandante di mezza banda, dimostrava, durante accanito combattimento, rare doti di guerriero valoroso e audace, suscitando ammirazione ed entusiasmo nei propri dipendenti. In un momento particolarmente critico della lotta guidava i propri uomini al contrassalto del nemico avanzante, contribuendo con l'azione coraggiosa esplicata, al conseguimento della vittoria. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Mumin Iusuf, capo banda. — Ferito durante un assalto contro preponderanti forze nemiche, si rifiutava di lasciare il posto fino ad azione ultimata. Mirabile esempio ai dipendenti di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Nur Giama Madar, capo comandante. — Guidava i propri uomini con intelligenza ed ardimento, riuscendo, durante un violento combattimento, a volgere in fuga con ripetuti assalti, forti nuclei nemici contrattaccanti. — Dargahamò, 18 aprile 1936-XIV.

Sciré Alì, capo banda. — In un combattimento contro soverchianti forze avversarie, dava chiare prove di ardire e alto sprezzo del pericolo. Ferito rifiutava di lasciare la linea sino alla fine del combattimento. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abdi Giumale, buluc basci (827). — Capo pezzo, in un accanito combattimento in posizione scoperta, sotto il fuoco di fucileria nemica, conservava calma e sangue freddo, infondendo col suo esempio coraggio ai dipendenti, dando prova di spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo. — Uadi Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

Barrè Diriè, sottocapo. — Si slanciava, alla testa dei suoi uomini, contro preponderanti nuclei nemici che, appostati in grotta, battevano la sinistra del sottogruppo e, dopo reiterati assalti nel corso dei quali dava prove di coraggio e perizia di comando, riusciva ad eliminarli. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Erzi Nur, dubat. — Durante aspro e lungo combattimento ferito il proprio capo squadra lo sostituiva, dando prova di sprezzo del pericolo e coraggio. Conduceva i propri compagni all'assalto, dimostrando indomito ardimento, e suscitando in essi entusiasmo. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Fara Nuh, dubat. — Comandato assieme ad altro dubat di recapitare una comunicazione ad un comando superiore, attraversava zona violentemente battuta dal fuoco avversario e, pur vedendo cader ferito il compagno, assolveva il compito affidatogli. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Iusuf Mahamed, capo banda. — Comandante di nucleo esploratori in momento particolarmente violento del combattimento, dava al proprio ufficiale preziose informazioni circa forze avversarie tendenti a cadere sul fianco destro della colonna, permettendo così l'immediato intervento del sottogruppo contro tali forze. Nel corso di due giorni di combattimento si distingueva per coraggio e spirito militare. — Gianagobo, 15-16 aprile 1936-XIV.

Mabruk ben Abdalla, buluc basci (10879). — Durante due combattimenti, quale capo squadra porta ordini, si prodigava oltre il dovere per il recapito delle comunicazioni attraversando zone battute dalla fucileria nemica. Dimostrò sempre sprezzo del pericolo, coraggio personale e costante esempio di attaccamento al dovere, spirito di sacrificio e dedizione completa alla causa italiana. — Gianagobo-Dabanak-Bircut, 15-16-17-19 aprile 1936-XIV.

Mohamed ben Amed Ag Abdenebi, buluc basci (6868). — Comandante di pattuglia in servizio isolato, in uno scontro con un nucleo avversario apriva violento fuoco infliggendogli perdite e catturando armi e munizioni. In tutti i combattimenti dimostrava sempre coraggio e sprezzo del pericolo. — El Fud, 22 aprile 1936-XIV.

Mohamed ben Abit, buluc basci (5973). — In un aspro combattimento di propria iniziativa si lanciava alla testa della sua squadra, contro un forte nucleo avversario che tentava di attaccare la colonna viveri e munizioni, riuscendo a metterlo in fuga infliggendogli perdite. In tutte le operazioni fu sempre costante esempio agli altri militari indigeni di attaccamento al dovere e spirito di sacrificio. — Gianagobo-Bircut, 15-16-17-19 aprile 1936-XIV.

Mussa Abdulla Uobeneia, capo banda. — Durante un attacco contro forze avversarie asserragliate in grotta, guidava i propri dipendenti con abilità e coraggio, dando prova di sprezzo del pericolo e valore personale. — Gianagobo, 15 aprile 1936-XIV.

Osman Abdi, iusbasci (19). — Accortosi che una pattuglia nemica approfittando della copertura del terreno si era portata a poca distanza dalla batteria, esplicando un intenso fuoco di fucileria, di propria iniziativa alla testa di audaci, si portava oltre la linea dei pezzi e con decisa azione ne sventava la minaccia. Esempio di virtù militari. — Uadi Uara Combo, 3 marzo 1937-XV.

(3274)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. 1502.

Istituzione di classi collaterali e determinazione dei posti del personale di ruolo direttivo ed insegnante presso Regi istituti tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Veduto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1758;

Veduta la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sulla istituzione della Scuola media;

Veduto il R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 1073, riguardante la istituzione e regificazione di Istituti e Scuole di istruzione tecnica per l'anno scolastico 1940-41;

Riconosciuta la necessità di istituire un corso completo della sezione geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Sommeiller » di Torino, nonchè di istituire nuove seconde e terze classi collaterali presso i corsi inferiori dei Regi istituti tecnici commerciali, commerciali e per geometri, nautici ed inferiori isolati;

Riconosciuta, inoltre, la necessità di istituire nuove quarte classi presso i corsi inferiori degli Istituti stessi, non potendosi istituire corsi completi per la soppressione, a decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, della prima classe, in applicazione dell'art. 23 della citata legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, viene istituito, in aggiunta a quello già esistente, un corso completo della Sezione geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Sommeiller » di Torino.

Art. 2.

A decorrere pure dal 16 ottobre 1940-XVIII, sono istituite, in aggiunta a quelle già esistenti, n. 36 seconde classi, n. 31 terze classi e n. 20 quarte classi nei corsi inferiori dei Regi istituti tecnici commerciali, commerciali e per geometri, nautici ed inferiori isolati.

Dette classi sono distribuite negli istituti indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 3.

A decorrere sempre dal 16 ottobre 1940-XVIII, è soppressa la seconda classe collaterale stabile esistente presso i corsi inferiori dei Regi istituti commerciale e per geometri di Alessandria e commerciale di Lovere.

Art. 4.

A decorrere dal 16 ottobre 1940-XVIII, in conseguenza delle istituzioni e soppressioni di cui agli articoli precedenti, i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante sono stabiliti in conformità delle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per l'educazione nazionale e per le finanze.

Art. 5.

Con successivo decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli insegnamenti da conferirsi per incarico, presso gli Istituti citati nelle tabelle *B* e *C* di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 43. — MANCINI

TABELLA *A*.

Distribuzione delle nuove seconde, terze e quarte classi istituite dal 16 ottobre 1940-XVIII presso i corsi inferiori dei Regi istituti tecnici

ISTITUTI	II cl.	III cl.	IV cl.
R. Istituto tec. comm. e per geom. - Alessandria	—	1	—
» nautico - Ancona	1	—	—
» comm. geom. Arezzo	—	—	1
» comm. geom. Avellino	1	—	1
» comm. merc. « Di Crollalanza » Bari	1	—	—
» comm. amm.vo - Bergamo	—	1	—
» inf. isolato - Bivona	1	—	—
» comm. merc. Bologna	—	1	1
» comm. geom. Brindisi	—	—	1
» comm. amm.vo Cagliari	1	—	—
» comm. geom. Camerino	1	—	—
» comm. geom. Campobasso	—	1	—
» comm. geom. Casal Monferrato	—	—	1
» comm. geom. Caserta	2	—	—
» comm. geom. Catanzaro	1	—	—
» comm. amm. Chiavari	1	—	—
» comm. geom. Cosenza	—	1	1
» comm. merc. Fano	—	1	—
» comm. geom. « Galilei » Firenze	1	—	1
» comm. geom. « Giannone » Foggia	1	—	—
» inf. isolato - Frosinone	—	1	—
» comm. merc. « Torelli » Genova	—	1	—
» comm. amm. Genova-Sampierdarena	1	—	—
» comm. merc. Giarre-Riposto	1	—	—

Segue: TABELLA *A.*

ISTITUTI	II cl.	III cl.	IV cl.
R. Istituto tec. comm. amm.vo - Imperia	—	1	—
» comm. geom. - Iesi	—	—	1
» comm. geom. - Legnano	—	1	—
» comm. geom. - Livorno	—	1	1
» comm. geom. - Lucca	1	1	—
» comm. amm.vo - Lucera	—	—	1
» comm. amm.vo - Macomer	—	1	—
» comm. geom. - Mantova	—	1	—
» inf. isolato - Marcianise	—	1	—
» comm. geom. - Melfi	—	—	1
» comm. geom. - Modena	—	1	—
» comm. geom. - Modica	1	1	—
» inf. isolato - Mortara	—	1	—
» comm. geom. - Novara	—	—	1
» nautico - Palermo	1	—	—
» comm. geom. - Parma	—	1	—
» comm. geom. - Pavia	1	—	—
» comm. geom. - Perugia	—	—	1
» comm. geom. - Pesaro	—	1	—
» comm. geom. - Piacenza	—	—	1
» comm. geom. - Pinerolo	1	—	—
» inf. isolato - Portici	—	—	1
» comm. amm.vo - Rieti	—	1	—
» comm. geom. « Da Vinci » Roma	1	—	—
» comm. merc. - Roma	2	1	—
» nautico - Roma	1	—	—

Segue: TABELLA *A.*

ISTITUTI	II cl.	III cl.	IV cl.
R. Istituto tec. comm. e geom. - Salerno	1	1	—
» inf. isolato - S. Benedetto del Tronto	1	—	1
» inf. isolato - S. Donà di Piave	1	—	—
» nautico - Savona	—	1	1
» comm. amm.vo - Savona	—	1	—
» comm. geom. - Siena	—	1	—
» comm. geom. - Siracusa	1	—	—
» comm. geom. - Sora	1	—	1
» inf. isolato - Soresina	1	—	—
» comm. amm.vo - Taranto	—	1	—
» inf. isolato - Taurianova	1	—	—
» comm. geom. - Teramo	1	—	—
» inf. isolato - Termoli	1	—	—
» comm. geom. - Terni	1	1	1
» comm. geom. - Udine	1	—	—
» comm. amm.vo - Venezia	—	1	—
» nautico - Venezia	1	1	—
» comm. geom. - Vercelli	1	—	—
» comm. amm.vo - Verona	—	—	1
» comm. merc. - Viareggio	—	1	—
	36	31	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Numero d'ordine	ISTITUTI	SEDE	CORSO SUPERIORE																
			SEZIONE COMMERCIALE																
			Numero dei corsi	Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane, storia	Matematica e fisica	Scienze naturali, geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	Geografia generale ed economica	I lingua straniera	II lingua straniera	Computisteria, ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica - Elementi di scienza finanziaria, statistica	Istituzioni di diritto, economia politica - Elementi scienza finanziaria, statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia
1	R. Ist. tec. comm. geom.	Arezzo	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
2	R. Ist. tec. comm. geom.	Avellino	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
3	R. Ist. tec. comm. merc. « Di Crollalanza ».	Bari	3	1	2	1	—	—	1	1	2	—	—	3	—	—	2	1	—
4	R. Ist. tec. comm. amm.	Bergamo	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
5	R. Ist. tec. inf. isolato .	Bivona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	R. Ist. tec. comm. merc.	Bologna	3	1	2	1	—	—	1	1	2	—	—	3	—	—	3	1	—
7	R. Ist. tec. comm. geom.	Brindisi	2	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	—
8	R. Ist. tec. comm. amm.	Cagliari	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
9	R. Ist. tec. comm. geom.	Camerino	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
10	R. Ist. tec. comm. geom.	Campobasso	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
11	R. Ist. tec. comm. geom.	Casal Monf.	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
12	R. Ist. tec. comm. geom.	Caserta	3	1	3	2	—	—	1	—	3	—	—	3	1	—	2	2	—
13	R. Ist. tec. comm. geom.	Catanzaro	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
14	R. Ist. tec. comm. amm.	Chiavari	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
15	R. Ist. tec. comm. geom.	Cosenza	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
16	R. Ist. tec. comm. merc.	Fano	2	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—
17	R. Ist. tec. comm. geom. « Galilei ».	Firenze	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
18	R. Ist. tec. comm. geom. « Giannone ».	Foggia	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
19	R. Ist. tec. inf. isolato .	Frosinone	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	R. Ist. tec. comm. amm. « V. E. III ».	Genova Sampierdarena	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
21	R. Ist. tec. comm. merc. « Tortelli ».	Genova	4	1	3	1	—	—	1	1	3	1	1	1	—	—	3	1	—
22	R. Ist. tec. comm. merc.	Giarre-Riposto	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—
23	R. Ist. tec. comm. geom.	Iesi	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
24	R. Ist. tec. comm. amm.	Imperia	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
25	R. Ist. tec. comm. geom.	Legnano	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
26	R. Ist. tec. comm. geom.	Livorno	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
27	R. Ist tec. comm. geom.	Lovere	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
28	R. Ist. tec. comm. geom.	Lucca	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
29	R. Ist. tec. comm. amm.	Lucera	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
30	R. Ist. tec. comm. amm.	Macomer	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
31	R. Ist. tec. comm. geom.	Mantova	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
32	R. Ist. tec. inf. isolato .	Marcianise	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	R. Ist. tec. comm. geom.	Melfi .	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
34	R. Ist. tec. comm. geom.	Modena	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
35	R. Ist. tec. comm. geom.	Modica	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—

TABELLA B

Sezione geometri							Corso inferiore												
							Numero delle classi esistenti nell'anno scolastico 1939-40		Numero delle classi dal 16-10-1940		Cattedre di ruolo								
												Lingua italiana, latina, storia geografia, cultura fascista							
												esistenti al 16-10-1939		al 16-10-1940					
Numero dei corsi	Lettere italiane, storia	Matematica e fisica	Chimica	Elementi di agronomia, tecnologia rurale, ecc.	Costruzioni e disegno di costruzioni	Topografia e disegno topografico	I classi	II, III e IV classi	Numero delle I classi già esistenti trasformate in I classi di scuola media	II, III e IV classi	Presidenza con insegnamento	I classi	II, III e IV classi	I classi di scuola media derivate dalla trasformazione di I classi di Istituto tecnico già esistenti	II, III e IV classi	Matematica	Disegno	Lingua straniera	Nuove cattedre istituite dal 16 ottobre 1940 per II, III e IV cl.
1	1	—	1	1	1	1	3	8	3	9	—	3	8	3	9	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	4	8	4	10	—	4	8	4	10	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	3	6	3	7	—	3	6	3	7	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	5	10	5	11	—	5	10	5	11	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4	1	2	3	2	4	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	3	7	3	9	—	3	7	3	9	1	1	1	2
1	1	—	—	1	1	1	2	5	2	6	—	2	5	2	6	1	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	6	10	6	11	—	6	10	6	11	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	2	3	2	4	—	2	3	2	4	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	4	3	5	—	3	4	3	5	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	2	5	2	6	—	2	5	2	6	1	1	1	1
1	1	—	—	1	1	1	5	11	5	13	—	5	11		13	1	1	1	2
1	1	—	1	1	1	1	4	9	4	10	—	4	9	4	10	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4	—	2	3	2	4	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	5	9	5	11	—	5	9	5	11	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4	—	1	3	1	4	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	7	14	7	16	—	7	14	7	16	2	2	2	2
1	1	—	1	1	1	1	4	6	4	7	—	4	6	4	7	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	5	1	2	4	2	5	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	5	11	5	12	—	5	11		12	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	3	6	3	7	—	3	6	3	7	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4	—	1	3	1	4	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	8	3	9	—	3	8	3	9	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	5	—	2	4	2	5	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	7	3	8	—	3	7	3	8	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	4	9	4	11	—	4	9	4	11	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	3	—	1	4	1	3	1	1	1	—
1	1	—	1	1	1	1	4	6	4	8	—	4	6	4	8	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	6	—	2	5	2	6	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5	—	1	4	1	5	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	7	3	8	—	3	7	3	8	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	3	5	3	6	1	3	5	3	6	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	8	3	9	—	3	8	3	9	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	4	11	4	12	—	4	11	4	12	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	2	3	2	5	—	2	3	2	5	1	1	1	2

Numero d'ordine	ISTITUTI	SEDE	CORSO SUPERIORE — Sezione commerciale: Numero dei corsi	Presidenza senza insegnamento	Lettere italiane, storia	Matematica e fisica	Scienze naturali, geografia generale ed economica	Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia	Geografia generale ed economica	I lingua straniera	II lingua straniera	Computisteria, ragioneria	Tecnica commerciale, trasporti e dogane	Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, trasporti e dogane	Istituzioni di diritto	Economia politica - Elementi di scienza finanziaria, statistica	Istituzioni di diritto, economia politica - Elementi scienza finanziaria, statistica	Chimica e merceologia	Calligrafia
36	R. Ist. tec. inf. isolato .	Mortara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	R. Ist. tec. comm. geom.	Novara	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
38	R. Ist. tec. comm. geom.	Parma	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
39	R. Ist. tec. comm. geom.	Pavia	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
40	R. Ist. tec. comm. geom.	Perugia	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
41	R. Ist. tec. comm. amm.	Pesaro	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
42	R. Ist. tec. comm. geom.	Piacenza	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
43	R. Ist. tec. comm. geom.	Pinerolo	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
44	R. Ist. tec. inf. isolato .	Portici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	R. Ist. tec. comm. amm.	Rieti	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
46	R. Ist. tec. comm. geom. « L. da Vinci ».	Roma	3	1	3	1	—	—	1	—	3	—	—	3	1	1	2	—	—
47	R. Ist. tec. comm. « Duca degli Abruzzi ».	Roma	4	1	4	2	—	—	2	1	4	1	1	2	—	—	3	2	1
48	R. Ist. tec. comm. geom.	Salerno	2	1	2	1	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—	1	1	—
49	R. Ist. tec. inf. isolato .	S. Benedetto del Tronto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	R. Ist. tec. inf. isolato .	S. Donà di Piave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	R. Ist. tec. comm. amm.	Savona	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
52	R. Ist. tec. comm. geom.	Siena	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
53	R. Ist. tec. comm. geom.	Siracusa	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
54	R. Ist. tec. comm. geom.	Sora	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
55	R. Ist. tec. inf. isolato .	Soresina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	R. Ist. tec. comm. amm.	Taranto	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
ℓ7	R. Ist. tec. inf. isolato .	Taurianova	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	R. Ist. tec. comm. geom.	Teramo	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
59	R. Ist. tec. inf. isolato .	Termoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	R. Ist. tec. comm. geom.	Terni	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
61	R. Ist. tec. comm. geom. « Sommeiller ».	Torino	3	1	3	1	—	—	1	—	3	—	—	3	1	1	2	—	—
62	R. Ist. tec. comm. geom.	Udine	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
63	R. Ist. tec. comm. amm.	Venezia	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
64	R. Ist. tec. comm. geom.	Vercelli	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
65	R. Ist. tec. comm. amm.	Verona	2	1	2	1	—	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	—
66	R. Ist. tec. comm. merc.	Viareggio	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—

Segue: TABELLA *B.*

Sezione geometri: Numero dei corsi	Sezione geometri: Lettere italiane, storia	Sezione geometri: Matematica e fisica	Sezione geometri: Chimica	Sezione geometri: Elementi di agronomia, tecnologia rurale, ecc.	Sezione geometri: Costruzioni e disegno di costruzioni	Sezione geometri: Topografia e disegno topografico	Corso inferiore – Numero delle classi esistenti nell'anno scolastico 1939-40: I classi	Corso inferiore – Numero delle classi esistenti nell'anno scolastico 1939-40: II, III e IV classi	Corso inferiore – Numero delle classi dal 16-10-1940: Numero delle I classi già esistenti trasformate in I classi di scuola media	Corso inferiore – Numero delle classi dal 16-10-1940: II, III e IV classi	Cattedre di ruolo: Presidenza con insegnamento	Cattedre di ruolo – Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista – esistenti al 16-10-1939: I classi	Cattedre di ruolo – Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista – esistenti al 16-10-1939: II III e IV classi	Cattedre di ruolo – Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista – al 16-10-1940: I classi di scuola media derivate dalla trasformazione di I classi di Istituto tecnico già esistenti	Cattedre di ruolo – Lingua italiana, latina, storia, geografia, cultura fascista – al 16-10-1940: II, III e IV classi	Cattedre di ruolo: Matematica	Cattedre di ruolo: Disegno	Cattedre di ruolo: Lingua straniera	Cattedre di ruolo: Nuove cattedre istituite dal 16 ottobre 1940 per II, III e IV cl.
—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	4	1	1	3	1	4	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	4	8	4	9	—	4	8	4	9	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	5	10	5	11	—	5	10	5	11	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	5	9	5	10	—	5	9	5	10	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	2	5	2	6	—	2	5	2	6	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	6	3	7	—	3	6	3	7	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	8	3	9	—	3	8	3	9	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	2	4	2	5	—	2	4	2	5	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	4	6	4	7	1	4	6	4	7	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	5	—	2	4	2	5	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	8	18	8	19	—	8	18	8	19	2	2	2	1
—	—	—	—	—	—	—	6	12	6	15	—	6	12	6	15	2	2	2	3
1	1	1	—	1	1	1	5	11	5	13	—	5	11	5	13	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	2	5	2	7	1	2	5	2	7	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4	1	2	3	2	4	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	4	2	5	—	2	4	2	5	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	2	4	2	5	—	2	4	2	5	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	4	9	4	10	—	4	9	4	10	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	5	3	7	—	3	5	3	7	1	1	1	2
—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4	1	2	3	2	4	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	4	10	4	11	—	4	10	4	11	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4	1	2	3	2	4	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	4	8	4	9	—	4	8	4	9	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	2	3	2	4	1	2	3	2	4	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	3	5	3	8	—	3	5	3	8	1	1	1	3
2	2	1	1	2	2	2	7	17	7	17	—	7	17	7	17	2	2	2	—
1	1	1	1	1	1	1	4	9	4	10	—	4	9	4	10	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	4	10	4	11	—	4	10	4	11	1	1	1	1
1	1	—	1	1	1	1	—	—	2	7	—	—	—	2	7	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	4	8	4	9	—	4	8	4	9	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	3	7	3	8	—	3	7	3	8	1	1	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Tabella C.

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	Corso Superiore												Corso Inferiore				Cattedre di ruolo						
															Numero delle classi esistenti nell'anno scolastico 1939-40		Numero delle classi dal 16-10-1940		Lingua italiana, latina, storia, geografia e cultura fascista						
																			Esistenti al 16-10-1939		al 16-10-1940				
			Numero dei corsi	Presidenza senza insegnam.	Lettere italiane	Storia, geografia, geografia commerciale	Matematica e disegno geometrico.	Fisica, elementi di chimica, elementi di macchine, misure elettriche	Astronomia, navigazione, oceanografia, meteorologia	Lingua inglese	Macchine, disegno di geometria descrittiva, disegno macchine, elementi di macchine, meccanica applicata	Lingua francese	Attrezzatura, manovra, elementi di costruzione navale	Teoria della nave, costruzione navale, disegno di geometria, disegno di costruzione navale, meccanica applicata, elem. costruz. navale.	I classi	II III IV classi	Num. delle prime classi già esistenti, trasformate in I classi scuola media	II, III e IV classi	I classi	II, III e IV classi	I class. Sc. media derivanti trasformazione I classi istituto tecnico già esistenti	II, III e IV classi	Matematica	Disegno	Nuovo catt. istituite dal 16-10-1940 per le II, III e IV classi
1	R. Istituto tecnico nautico.	Ancona	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	1	3	1	4	1	3	1	4	1	1	1
2	R. Istituto tecnico nautico.	Palermo	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	3	2	4	2	3	2	4	1	1	1
3	R. Istituto tecnico nautico.	Roma-Lido	3	1	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	1	3	1	4	1	3	1	4	1	1	1
4	R. Istituto tecnico nautico.	Savona	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	4	2	5	2	4	2	5	1	1	1
5	R. Istituto tecnico nautico.	Venezia	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	3	2	5	2	3	2	5	1	1	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX, n. 1503.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Beneficio canonicale della Madonna della Misericordia e di San Giuseppe, nella Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Costanzo, in San Costanzo (Pesaro).

N. 1503. R. decreto 8 agosto 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fano in data 21 agosto 1940-XVIII, relativo alla erezione del Beneficio canonicale della Madonna della Misericordia e di San Giuseppe, nella Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Costanzo, in San Costanzo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1504.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Cappellania curata di San Paolino, in località Renaio del comune di Barga (Lucca).

N. 1504. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Pisa in data 27 gennaio 1940-XVIII, relativo alla erezione in parrocchia della Cappellania curata di San Paolino, in località Renaio del comune di Barga (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1505.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Nicolò da Tolentino, in Prizzi (Palermo).

N. 1505. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Nicolò da Tolentino in Prizzi (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Felicita » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 agosto 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Felicita » intestato nel catasto del comune di Ortanova a Iorio Tommaso di Vincenzo, alla partita 2084, foglio di mappa 4, particelle 12, 30, per la superficie complessiva di Ha. 8.84.20 e con la rendita imponibile di L. 613,40.

Detto fondo è costituito da due appezzamenti così confinanti:

Il 1° (mappale 12): a nord ed ovest, con proprietà di Iorio Vincenzo; a sud, con proprietà Cirillo Marcello; ad est, con Regio tratturello Trassanti.

Il 2° (mappale 30): ad est, con proprietà Iorio Vincenzo; a nord, con proprietà Baldelli Battista; ad ovest, con Colozza Michele; a sud, con proprietà Cirillo Marcello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Felicita » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 21.000 (ventunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1941-XX
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 157.

(124)

REGIO DECRETO 29 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Olmitello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre

1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Olmitello », intestato nel catasto del comune di Grazzanise a Carlino Martino, Giuseppe, Assunta, Francesco e Maria - Agostina di Antimo, livellari al comune di Grazzanise, al foglio di mappa 11, particella 62; per la superficie di Ha. 3.13.23 e con l'imponibile di L. 313,23.

I suddescritti beni confinano con la proprietà Sanges Nicola fu Antonio, con la proprietà Sanges Luigi fu Antonio, con la proprietà Cicala Filomena fu Gabriele ved. Foresta, con la strada comunale « Prataro », con la proprietà Gravante Grazia in D'Angelo e Giovanni fu Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Olmitello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9500 (novemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Calatafimi, addì 29 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 367.

(125)

REGIO DECRETO 9 dicembre 1941-XX.

Inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 13 settembre 1940-XVIII, n. 1669;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da iscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi da crociera a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piroscafo *Monte Maggiore*, di stazza lorda tonnellate 141,66, iscritto al Compartimento marittimo di Sussak — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 13 settembre 1941.

Piroscafo *Gino Nais*, di stazza lorda tonn. 199,11, iscritto al Compartimento marittimo — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone con sede a Fiume: dalle ore zero del 1° ottobre 1941.

Piroscafo *Vincenzo Ciaravolo*, di stazza lorda tonnellate 198,33, iscritto al Compartimento marittimo di Sussak — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone con sede a Fiume: dalle ore zero del 1° ottobre 1941.

Piroscafo *Pasman*, di stazza lorda tonn. 154, iscritto al Compartimento marittimo di Sebenico — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba

della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 1° ottobre 1941.

Piroscafo *Quarnaro*, di stazza lorda tonn. 144,22, iscritto al Compartimento marittimo di Sussak — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 1° ottobre 1941.

Piroscafo *Corrado del Greco*, di stazza lorda tonnellate 178,56, iscritto al Compartimento marittimo di Sussak — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 1° ottobre 1941.

Piroscafo *Birbigno* (ex *Kozjak*), di stazza lorda tonn. 79,82, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore il commissario straordinario Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore 9 del 20 settembre 1941.

Piroscafo *Malinska*, di stazza lorda tonn. 153,38, iscritto al Compartimento marittimo di Spalato — ex jugoslavo — appartenente alla Società Jadranska Plovidba della quale è amministratore straordinario Costantino Simeone, con sede a Fiume: dalle ore zero del 1° ottobre 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1942-XX
Registro n. 1 Marina, foglio n. 142.

(183)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1941-XX.

Conferma e riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Aldo Vidussoni e Carlo Ravasio e decadenza dalla qualità medesima del fascista Adelchi Serena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti in data 30 ottobre 1940-XIX con i quali il fascista Adelchi Serena venne nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e componente del Gran Consiglio del Fascismo;

Visto il proprio decreto della stessa data con cui al fascista Adelchi Serena veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche predette;

Visti i Regi decreti in data odierna con i quali il fascista Aldo Vidussoni viene nominato Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e componente del Gran Consiglio del Fascismo, in sostituzione del fascista Adelchi Serena;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1941-XX con il quale al fascista Aldo Vidussoni veniva confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Carlo Ravasio viene nominato Vice segretario del P.N.F. e componente il Direttorio nazionale del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Aldo Vidussoni è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e come tale componente il Consiglio nazionale del P.N.F., nonchè per la carica di componente del Gran Consiglio del Fascismo, cessando per la carica di ispettore del P.N.F.

Al fascista Carlo Ravasio è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Vice segretario del P.N.F. e di componente del Direttorio nazionale del P.N.F.

Il fascista Adelchi Serena decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in dipendenza della cessazione dalla carica di Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, e da componente del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 26 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(213)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 dicembre 1941-XX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Pareschi e decadenza dalla carica medesima del fascista Giuseppe Tassinari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i Regi decreti in data 31 ottobre 1939-XVIII con i quali il fascista Giuseppe Tassinari venne nominato Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e componente del Gran Consiglio del Fascismo;

Visto il proprio decreto della stessa data con il quale al fascista Giuseppe Tassinari venne confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche predette;

Visti i Regi decreti in data odierna con i quali il fascista Carlo Pareschi viene nominato Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e componente del Gran Consiglio del Fascismo in sostituzione del fascista Giuseppe Tassinari;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1941-XX con il quale al fascista Carlo Pareschi venne confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Carlo Pareschi è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualità di Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e di componente del Gran Consiglio del Fascismo, cessando quale presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

Il fascista Giuseppe Tassinari decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni in dipendenza della cessazione dalle cariche di Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e di componente del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 26 dicembre 1941-XX

V. Azzolini

(214)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, contenente norme transitorie sul personale non di ruolo delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse scolastiche in relazione allo stato di guerra.

(225)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoche di concessioni di cittadinanza italiana

Con decreto del prefetto di Trieste in data 21 dicembre 1940-XIX, è stata revocata a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, del decreto del 18 aprile 1924, n. 13 B.3262.24, la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 71 e 72 del trattato di San Germano, all'ebreo Schilberg Maurizio di Giuseppe.

(197)

Con decreto del prefetto di Trieste in data 21 dicembre 1940-XIX, è stata revocata a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, del decreto del 16 febbraio 1923, n. 13.B.2667, la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 71 e 72 del trattato di San Germano, all'ebrea Giovanna Tolentino.

(198)

Con decreto del prefetto di Trieste in data 21 dicembre 1940-XIX, è stata revocata a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, del decreto del 1° luglio 1925, n. 13.B.4306, la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 71 e 72 del trattato di San Germano, all'ebreo Weiner Adolfo fu Leopoldo.

(199)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con R. decreto 18 dicembre 1941-XX (registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1941-XX al registro 1, foglio 129) l'ing. Carlo Celentano Ungaro è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia, in sostituzione del rag. cav. uff. Giovanni Pepe.

(193)

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Lecce

Con R. decreto 18 dicembre 1941-XX (registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1942-XX al registro 1, foglio 4) il cav. dott. ing. Tommaso Martello fu Arturo è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Lecce.

(194)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro - Divisione 1ª - Portafoglio

Media dei cambi e dei titoli dell'8 gennaio 1942-XX - N. 4

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7860	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,30
Id. 3,50 % (1902)	76,075
Id. 3 % lordo	52,50
Id. 5 % (1935)	92,725
Redimibile 3,50 % (1934)	73,275
Id. 5 % (1936)	94,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,70
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,825
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	98,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,65
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,525

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	753329 Solo per il certif. di propr.	Quartara Maria di Giuseppe, minore sotto la curatela del marito Montano Ettore di Francesco, Giulia, Carolina e Giovanni del detto Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura dello stesso Quartara Giuseppe fu Giovanni Battista, dom. a Torino, eredi indivisi, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Quartara Giuseppe fu Giovanni-Battista . . . . L.	101,50
Id.	246846 Solo per il certif. di propr.	Pugliese Gisella fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Vitalevi Eugenia ved. Pugliese, dom. a Vercelli, con usufrutto a favore di detta Vitalevi Eugenia fu Elia ved. di Pugliese Giuseppe . . . . »	45,50
Id.	584251 Solo per il certif. di propr.	Macaluso Veronica fu Francesco, nubile, dom. in Alia (Palermo), con usufrutto vitalizio a favore di Macaluso Andrea fu Francesco, dom. in Alia . . . . »	94,50
P. N. 5 %	37049 Solo per il certif. di propr.	Caso Angelina o Angiolina fu Lorenzo, moglie di Matera Renato, dom. a Foggia, con usufrutto vitalizio a favore di Monaco Raffaella fu Agostino ved. di Caso Lorenzo . . . . . »	75 —
Cons. 3,50 %	786414 Solo per il certif. di propr.	Lanna Chiarina di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caivano (Napoli), con usufrutto a Lanna Michele fu Nicola, dom. in Caivano (Napoli) . . . . . . »	140 —
Id.	786395 Solo per il certif. di propr.	Lanna Rosina di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Caivano (Napoli), con usufrutto a favore di Lanna Michele fu Nicola, dom. a Caivano (Napoli) . . »	105 —
Id. Id.	310025 597377	Porroni Nicola fu Felice, dom. in Sant'Angelo in Pontano (Macerata), ipotecati a favore del Ministero poste e telegrafi per cauzione del titolare quale contabile . . . . »	10,50 126 —
Red. 3,50 %	432923	Giovine Emilia di Francesco-Paolo, moglie di Anelli Vittorio, dom. a Vasto (Chieti), vincolato per dote della titolare . . »	3500 —
Cons. 3,50 %	127922	Reghitto Giovanni-Battista fu Francesco, dom. a Ronco Scrivia (Genova), vincolato per cauzione prestata dal titolare quale notaio in Sampierdarena (Genova) . . . . »	84 —
Id. Id.	69395 69896	Visconti Virginia fu Filippo, dom. a Lesa, vincolati per cauzione notarile di Reghitto Giovanni-Battista . . . . . . »	21 — 35 —
Id.	781816	Perino Teresa fu Lodovico, ved. di Perino Michele, dom. in Transella (Torino) . . . . »	35 —
Red. 3,50 %	140777	Come sopra . . . . »	70 —
Id.	140778	Perino Domenica fu Michele, nubile, dom. in Transella (Torino) »	35 —
Id.	199295	Signorile Francesco di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Bari . . . . »	66,50
Id.	199296	Signorile Grazia di Nicola, minore ecc., come sopra . . . . »	66,50
Id.	199297	Signorile Michele di Nicola, minore, ecc., come sopra . . . »	66,50
Cons. 3,50 %	811929	Morotti Eduardo fu Giuseppe, dom. in Milano, con vincolo di cauzione per agente di cambio . . . . »	7000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 1° agosto 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	446990	252 —	Pratis Carola fu Vittorio, moglie di Arnaud Giuseppe, dom. a Pola. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, nubile, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446991	252 —	Pratis Giovanni fu Vittorio, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446984	1.260 —	Pratis Teresa fu Giuseppe, ved. di Castagno Carlo, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446986	504 —	Pratis Felice fu Carlo, dom. in Alba (Cuneo). Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446987	504 —	Pratis Ida fu Carlo, moglie di Moschetti Giuseppe Luigi, dom. a Torino. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446988	504 —	Pratis Cesare fu Carlo, dom. a Bologna. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id.	446989	504 —	Pratis Serafina fu Carlo, nubile, dom. a Bologna. Con usufrutto a Rovaretti *Felicina* fu Giovanni, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto a Rovaretti *Felicita* ecc., come contro.
Id. Id.	519726 519727	21.710,50 13.289,50	Asilo Mondolfo annesso e amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano. Con usufrutto a favore di Alberti *Achille* fu *Giovanni*, domic. a Milano.	Asilo Mondolfo annesso e amministrato dall'Istituto dei ciechi di Milano. Con usufrutto a favore di Alberti *Emanuele-Italo-Vittorio-Achille* detto Achille fu *Giacomo*, dom. a Milano.
Id.	29326	157,50	Gibello Pettano Mario fu *Giovanni Battista*, dom. a *Callabiana* (Novara).	Gibello Pettano Mario fu *Battista minore sotto la tutela della sorella Gibello Pettano Letizia*, dom. a *Biella* (Novara).
Rendita 5 %	186071	255 —	Cerriana *Gabriele* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Cerriana *Renato* di Alessandro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	236973	108,50	Rocca *Vienna* fu Giuseppe, moglie di Azzaretti Giuseppe, dom. a Varzi (Pavia). Vincolato come dote della titolare.	Rocca *Maria Vienna* fu Giuseppe, moglie di Azzaretti Giuseppe, dom. a Varzi (Pavia). Vincolato come dote della titolare.
Id.	689012	35 —	Mazzola Margherita fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Boglione Giuseppina fu Gioacchino ved. Mazzola Felice, dom. in Torino. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Teresa* fu Giacomo, nubile, dom. a Torino	Mazzola Margherita fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Boglione Giuseppina fu Gioacchino ved. Mazzola Felice, domic. a Torino. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Gaido *Maddalena-Caterina-Teresa* fu Giacomo nubile, dom. a Torino.
B. T. 1950 (Serie 7ª)	88	Capitale 50.000 —	Reali *Arturo* fu Rinaldo, dom. a Malnate (Varese).	Reali *Guglielmo* fu Rinaldo, dom. a Melnate (Varese).
B. T. 1950 (Serie 8ª)	5	250.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	174352	31,50	Roggero *Ferdinanda* fu Giacomo, minore sotto la tutela di Garnero Vincenzo fu Giuseppe, dom. a Roccabruna (Cuneo).	Roggero *Natalina Fernanda* fu Giacomo, minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	390646	122,50	Lo Polito *Maria Francesca* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Filomia Carmela fu Francesco, dom. in Castrovillari (Cosenza).	Lo Polito *Francesca Maria* fu Francesco minore ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934) P. N. 5 %	308321 36097	11.375 — 18.750 —	Recanati Ada di *Ugo* moglie di Pariente Fortunato Gino, dom. a Roma. Annotato di vincolo dotale.	Recanati Ada di *Emanuele Ugo*, moglie di Pariente Fortunato Gino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	794469	189 —	*Scannavino Rosa* di Giovanni, moglie di Assalino Antonio, dom. a Zerli, comune di Nè (Genova). Vincolato per dote.	*Scanavino Maria-Petronilla Rosa* di Giovanni ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	158185	157,50	Ruffinelli Catterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta fu Casimiro ved. Ruffinelli, dom. a Candia Canavese (Torino).	Ruffinelli Catterina fu *Giovanni-Battista* ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	617526	217 —	Ruffinelli Caterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta di Casimiro ved. di Ruffinelli *Battista*, dom. in Ivrea (Torino).	Ruffinelli Caterina fu *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta di Casimiro, ved. di Ruffinelli *Giovanni Battista*, dom. in Ivrea (Torino.)
Id.	642673	42 —	Ruffinelli Caterina fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Marchisio Giacinta dom. in Ivrea (Torino).	Ruffinelli Caterina fu *Giovanni Battista*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	4112	59,50	Di Bello Celestino fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Pinto Anna fu Natale, ved. di Di Bello Nicolò, dom. a Monopoli (Bari). Con usufrutto a favore di Di Bello *Luisa* fu Vito, nubile, dom. a Monopoli.	Come contro. Con usufrutto a favore di Di Bello *Maria-Luisa* fu Vito, nubile, dom. a Monopoli.
P. N. 5 %	19815	90 —	Donati *Elisa* fu Paolo, minore sotto la tutela di Cambi Angelo fu Federico, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).	Donati *Battistina Elisabetta* fu Paolo minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	422260	87,50	Gasparri Elisa fu Davide, dom. a Taranto. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.	Gasparri Elisa fu Davide, dom. a Taranto. Vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Drovandi *Maria Carlotta Giulia* fu Francesco ved. Amatini, dom. a Savona.
P. R. 3,50 %	486455	770 —	De Giovanni *Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Finetti Emma fu Carlo ved. De Giovanni, dom. a Genova.	De Giovanni *Anna Lucia* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Id.	045972	122,50	*Irolla* Filomena di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Irolla* Alfonso di Carmine, dom. in Napoli.	*Irollo* Filomena di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a *Irollo* Alfonso di Carmine, dom. in Napoli.
Id.	172212	101,50	Tieri *Emilia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vecchia Giulia ved. Tieri, dom. a S. Valentino (Chieti).	Tieri *Emilio* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Di Vecchia Giulia vedova Tieri, dom. a S. Valentino (Chieti).
B. T. 1943 (Serie *E*)	416	Capitale 15.000 —	Buffa Francesca fu Giuseppe ved. di *Bunaudi* Giuseppe, dom. a Torino.	Buffa Francesca fu Giuseppe ved. di *Bonaudi* Giuseppe, dom. a Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	271904	462 —	Cuomo Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre *De Gaudio Elisa* fu Vincenzo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Cuomo Francesco fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre *Del Gaudio Luisa* fu Vincenzo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).
P. R. 3,50 %	158488	273 —	Coscia *Giuseppina*, Maria Michela, Amalia, Vincenzo fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Spagnuolo Lucia ved. Coscia, dom. a Frasso Telesino (Benevento). Con usufrutto a favore di Spagnuolo Lucia fu Gabriele ved. Coscia, dom. a Frasso Telesino.	Coscia *Maria Giuseppina*, Maria Michela, Amalia, Vincenzo fu Vincenzo, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	114629	500 —	*Galluccio* Chiara di Davide, moglie di Covone Aniello, dom. a Cicciano (Napoli.	*Gallucci* Chiara di Davide, moglie di Covone Aniello, dom. a Cicciano (Napoli).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. 1943 (Serie 4ª)	539	Capitale 3.000 —	Bartolini *Adina* fu Egisto, minore sotto la patria potestà della madre Panichi Augusta fu Angelo ved. Bartolini.	Bartolini *Aida*, detta Adina fu Egisto, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289941	52,50	*Pigati Rosa di Giambattista*, nubile, dom. in San Remo (Imperia). Annotato di vincolo dotale a favore della titolare.	*Pigatti Rosina di Gio Batta*, nubile, ecc., come contro.
P. N. 5 %	3582	50 —	Rampoldi Ovidio Rampoldo di *Luigi*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Rampoldi Ovidio Rampoldo di *Attilio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
P. N. 4,[illegible] %	12176	225 —	*Tortolani* Francesco fu Giuseppe, dom. in Roma.	*Tortolano* Francesco fu Giuseppe, dom. in Roma.
P. R. 3,50 % (19[illegible])	68593	542,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4990)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 365866, di L. 200, rilasciata dalla esattoria di Cagliari, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cutreddu Italia fu Felice, secondo l'art. 847 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Faggioli Amedeo di Alessandro.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 318714, di L. 251, rilasciata dall'esattoria di Longarone il 16 marzo 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Arlant Clara e Maria fu Bernardo, Arlant G. Battista fu Pietro proprietari, Salvador Giovanna fu Giacomo usufruttuaria in parte, secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Longarone (Belluno), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Arlant Maria fu Bernardo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 580354, di L. 70, rilasciata il 17 febbraio 1940 dalla esattoria di Montale, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Castellani Tullio fu Pilade, secondo l'art. 4 del ruolo terreni del comune di Montale (Pistoia), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Castellani Tullio fu Pilade.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 301201, di L. 16,75, rilasciata dalla esattoria di Campomaggiore il 23 dicembre 1940, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Appio Cecilia fu Giuseppe, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Campomaggiore, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla stessa Appio Cecilia fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria

di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª n. 638276, di L. 20; serie 9ª n. 638337, di L. 16; serie 8ª n. 350309, di L. 16; serie 8ª n. 350372, di L. 16; serie 8ª n. 350423, di L. 16; rilasciate rispettivamente, il 15 febbraio 1939, il 16 aprile 1939, il 14 agosto 1939, il 15 ottobre 1939, dalla esattoria comunale di Fiumalbo, per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Serafini Giovanni fu Giovanni, secondo l'art. 20 del ruolo terreni del comune di Fiumalbo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Serafini Giovanni fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 33-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª n. 638275, di L. 70; serie 9ª n. 638338, di L. 66; serie 8ª n. 350308, di L. 66; serie 8ª n. 350371, di L. 66; serie 8ª n. 350422, di L. 66, rilasciate rispettivamente il 15 febbraio 1939, 16 aprile 1939, 11 giugno 1939, 14 agosto 1939, 15 ottobre 1939, dalla esattoria di Fiumalbo, per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Serafini Giovanni fu Giovanni secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati del comune di Fiumalbo (Modena), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Serafini Giovanni fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Modena l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 563410, di L. 1000, rilasciata il 13 marzo 1941 dalla esattoria di Palermo, per versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mosca Giovanni ed eredi Giacomo, Teresa, Domenico ed altri, secondo l'art. 449 del ruolo fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Mosca Giacomo fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 343247, di L. 116,70, rilasciata il 28 agosto dalla esattoria di Montecompatri, per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Berluti Angela fu Annibale, secondo l'art. 9 del ruolo terreni del comune di Colonna, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad essa Berluti Angela fu Annibale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 8ª, mod. 1, n. 304286, di L. 200, rilasciata il 14 febbraio 1940 dalla esattoria di Fenestrelle, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, per l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Pragelato, con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 326251, di L. 100, rilasciata il 18 dicembre 1937 dall'esattoria di Castiglione M. Marino, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lalli Pasquale, Abele, Emilio, Elena, Giacinta fu Manfredo, D'Aloisio Emilia fu Domenico, usufruttuaria, secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di Castiglione M. Marino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Lalli Abele fu Manfredo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 918661, di L. 50, rilasciata il 7 agosto 1939 dalla esattoria di Scicli, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Betto Francesco fu Vincenzo, secondo l'art. 32 del ruolo fabbricati del comune di Scicli, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Betto Bartolomeo fu Vincenzo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pub-

blicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Ragusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

(3575) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del prestito del Littorio 5 %

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 80

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Merella Salvatore fu Salvatore è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del prestito Littorio 5 % n. 1236 intestato a Merella Salvatore fu Salvatore.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato tale smarrimento e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso del certificato si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 11 novembre 1941-XX

(4452) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti) in data 4 ottobre 1941-XIX, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1942-XX

V. AZZOLINI

(165)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 26 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visti il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sulla assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione egli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 22206/1175/2.5.13/1.3.1 del 7 agosto 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 26 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza. Un eguale numero di posti anzidetti, corrispondente alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

A detto concorso non sono ammessi a partecipare le donne e gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme fissate dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studi, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università del Regno, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e comerciali compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori del Regno, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale - entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

I detti limiti di età sono elevati di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a operazioni militari dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII;

e) per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella All. *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o per servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII e per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato, e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante a seconda dell'età del candidato, la iscrizione al P.N.F., ai G.U.F. o alla G.I.L., nonchè la data d'iscrizione. Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto

del segretario federale, o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. di data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati, per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che l'iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà esser firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922 n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata dalle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari ed i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati, mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921 n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'A.O., o in seguito a partecipazioni ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla da i predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole. I coniugati dovranno inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera ed in affermativa la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione, su foglio bollato da L. 4.

Tale documento dev'essere prodotto dai soli aspiranti in servizio straordinario, che hanno titolo a partecipare al concorso e dev'essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

I candidati che appartengono a stabilimenti ausiliari, o che rivestano, comunque, la qualità di mobilitati civili, dovranno, inoltre, produrre il relativo nulla osta dell'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi, potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro 30 giorni dalla scadenza, di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1, con modifiche per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove detti titoli si trovano e tutti gli estremi del concorso per il quale sono stati prodotti, esibendo, in loro vece, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può esser negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 93 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, come appresso:

Presidente: gr. cr. dott. prof. Giuseppe Scalise, consigliere di Stato;

Membri: prof. Fulvio Maroi, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la Regia università degli studi di Roma; dott. Bruno Tenti, direttore generale del Coordinamento tributario, affari generali e personale; dott. Tommaso Ferrara, ispettore generale; dott. Carlo L'Occaso, direttore capo divisione.

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione il dott. Tommaso Bossù, capo sezione.

Tutti i sopraindicati funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei, che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 ed ai cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra ed, infine, agli idonei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 2 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458 e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. Saranno osservate, a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, un assegno lordo mensile di L. 916,98 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 110 mensili lorde a norma delle vigenti disposizioni nonchè l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile lordo è di L. 487,65 oltre l'assegno temporaneo di guerra di L. 88,77 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

1. — Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. — Diritto commerciale.
3. — Diritto penale.

Parte seconda:

1. — Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
2. — Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza:

1. — Economia politica e corporativa.
2. — Scienza delle finanze.
3. — Nozioni sul sistema tributario del Regno.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(179)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 30 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, num. 1.;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 6 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza de Consiglio dei Ministri, con nota n. 22206/1175/2.5.13/1.3.1 R.a del 7 agosto 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 30 posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza. Un eguale numero di posti anzidetti, corrispondente alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che appartengono alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'articolo 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro regie o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Intendenza di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intenenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno della presentazione o dell'arrivo.

Nelle domande gli aspiranti dovranno, fra l'altro, indicare il preciso loro domicilio e recapito, elencare i documenti allegati e dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari;

e) per i cittadini, che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, svoltesi dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro, che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari, e per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti, ininterrottamente, al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età del candidato, la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè la data di iscrizione. Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentata domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al P.N.F.

La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari. Sono ritenuti validi i certificati di iscrizione al P.N.F. di data anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati dai vice segretari federali facenti funzione dei segretari federali mobilitati e firmati per ratifica,

da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F. In ogni caso il certificato dovrà attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione, nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro scrizione al P.N.F. mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento, da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15:

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari ed i cittadini, che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Detti aspiranti presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, svoltisi dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, sprovvisti di titoli di studio, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, dovranno comprovare, mediante la produzione dello stato di servizio militare, di aver conseguito la nomina ad ufficiale durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) i coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera ed in affermativa la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1939-XVIII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero dell'Interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso. I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

13) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione, su foglio bollato da L. 4.

Tale documento dev'essere prodotto dai soli aspiranti in servizio straordinario, che hanno titolo a partecipare al concorso e dev'essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

I candidati che appartengono a stabilimenti ausiliari o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili dovranno, inoltre, produrre il preventivo nulla osta dall'autorità competente.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo dal quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N., in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente, qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti richiesti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1, per i coniugati.

E' tuttavia ammessa la valutazione dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, nel quale caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove detti titoli si trovano e tutti gli estremi del concorso per il quale sono stati prodotti, esibendo, in loro vece, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti dalle altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti in validità, ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Non possono partecipare al concorso coloro che hanno già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta, ai termini dell'art. 105 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, come appresso:

Presidente: Ferrara comm. dott. Tommaso - ispettore generale;

Membri: Zaccagnini cav. uff. dott. Ferdinando - capo sezione; De Romanis cav. uff. dott. Mario - capo sezione; Jelpi cav. dott. Filippo - capo sezione; Marchetti cav. dott. Germano - capo sezione.

Disimpegnerà le mansioni di segretario della Commissione il cav. dott. Ludovico Nuvoloni - consigliere.

Tutti i sopraindicati funzionari sono iscritti al P.N.F.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno nelle sedi e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati, che saranno ammessi al concorso.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino eventualmente nelle condizioni previste dall'art. 7 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei, che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII ed ai cittadini, che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto od, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, ed infine ai candidati che essendo riusciti idonei siano coniugati con o senza prole, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, 25 settembre 1940, n. 1458, e nel R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. Saranno osservate, a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di

giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina di alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata nonchè un assegno lordo mensile di L. 518,24 oltre l'assegno temporaneo di guerra in L. 91,82 lorde a norma delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile lordo è di L. 259,13 oltre l'assegno temporaneo di guerra in L. 51,13 mensili lorde.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

1. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prove orali

1. — Diritti e doveri dell'impiegato.
2. — Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. — Carta del lavoro.
4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 - Elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia e delle sue Colonie.
5. — Nozioni elementari di statistica.
6. — Prova di dattilografia (facoltativa).

Roma, addì 20 ottobre 1941-XIX

(180) *Il Ministro*: Di Revel

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 38 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1º aprile 1935, n. 343, che reca disposizioni circa il trattamento del personale statale e degli enti pubblici, richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria,

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici previsti dal R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, concernente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 2456/1175.2.5/1.3.1 del 6 gennaio 1941;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 38 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Ministero e delle Intendenze di finanza. Un uguale numero di posti anzi-

detti, corrispondenti alla metà di quelli disponibili, è riservato a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Dal concorso sono escluse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme fissate dall'art. 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti coloro che, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni hanno titolo di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi:

a) gl'invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

b) gli ex combattenti, legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922;

c) coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra;

e) tutti e soltanto coloro che si trovino in una delle due seguenti condizioni:

1) abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

2) siano figli di impiegati dello Stato.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso anzidetto, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di 90 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda l'aspirante dovrà specificare il concorso cui intende prendere parte, elencare i documenti allegati alla domanda stessa, indicare il proprio domicilio e recapito e dichiarare anche che, in caso di nomina, è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari;

e) per i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilari alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, svoltesi dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella alleg. *A* del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari e per i cittadini, che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

c) per gli aspiranti che comprovino di essere soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, senza pregiudizio del maggior limite consentito dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riportato nelle lettere b) e c) del seguente comma.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante, a seconda dell'età, la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla

G.I.L. nonchè la data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, ovvero in dipendenza dell'attuale guerra.

Potranno essere ammessi altresì gli aspiranti ex combattenti non ancora iscritti al P.N.F., a condizione che dimostrino con apposito certificato di aver presentato domanda d'iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina, sempre quando dimostrino, nel termine che verrà loro assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista. In caso contrario si intenderanno senz'altro decaduti dal diritto di conseguire la nomina all'impiego.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato di iscrizione deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso e dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattasi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice-segretari od anche di un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firamato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939 ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, da prodursi da tutti quegli aspiranti che abbiano prestato servizio militare. In caso contrario dovrà prodursi il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, oltre che la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare annotato delle eventuali benemerenze di guerra, presenteranno altresì, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1923, o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rilasciata ai sensi della circolare 657/5 in data 29 novembre 1938 del Ministero della guerra.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o, infine, mediante una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, o i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII ovvero in dipendenza dell'attuale guerra, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) titolo di studio;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se il candidato è coniugato o meno con straniera e in affermativa la data del matrimonio. Tale dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo la entrata in vigore del R. decreto 17 novembre 1938-XVII, numero 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione dal Ministero degli interni ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

11) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

12) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione, inoltre, del capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario in corso, su cui grava la retribuzione dell'aspirante.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati in servizio straordinario presso una pubblica Amministrazione.

I capi di ufficio, da cui tali candidati dipendono, nel trasmettere le domande documentate, ai sensi del secondo comma del precedente art. 4 uniranno al suddetto certificato un rapporto informativo sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con una delle qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

I candidati che appartengano a stabilimenti industriali o che rivestano comunque la qualità di mobilitati civili dovranno inoltre produrre il preventivo nulla osta dell'autorità competente;

13) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati che siano soci di diritto della Unione stessa, che comprovi tale loro qualità.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9, 10, 12 e 14 del precedente articolo 5.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva o perchè richiamati per esigenze di carattere eccezionale, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 4.

E' data facoltà ai candidati, che dimostrino di essere richiamati alle armi di produrre in termine la sola domanda, salvo a corredarla dei richiesti documenti e titoli almeno dieci giorni prima dell'esame di essi.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli affetti della nomina al posto, cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti attestanti i titoli di preferenza agli effetti della nomina al posto cui si aspira, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, nel qual caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove detti titoli si trovano, tutti gli estremi del concorso per il quale sono stati prodotti esibendo, in loro vece, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente articolo 5 primo capoverso.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno in base agli elenchi degli aspiranti che la Direzione generale per il coordinamento tributario, gli affari generali e il personale avrà cura di comunicare muniti delle occorrenti annotazioni, formerà, dopo l'esame dei documenti e la valutazione dei titoli presentati da ogni singolo aspirante, apposita graduatoria di merito.

Salvi i diritti preferenziali a favore degli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, degli ex combattenti della guerra 1915-18 ovvero durante l'attuale guerra, degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e di coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, l'assegnazione dei posti sarà fatta ai sensi dell'art. 211 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, secondo l'ordine seguente:

1) a coloro che abbiano prestato servizio nei Corpi militari;

2) ai figli degli impiegati dello Stato.

Tra gli aspiranti che appartengono ad una delle predette categorie la preferenza sarà data, nella categoria, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, nell'Amministrazione che conferisce i posti, e tra questi agli ammogliati con prole rispetto a quelli senza prole, ed a questi ultimi rispetto ai celibi.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

L'aliquota dei posti da assegnarsi ai sensi dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina al posto di ruolo, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi,

I vincitori dei concorsi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 1° gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad inserviente di ruolo, con riserva di anzianità.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione delle graduatorie, decide in via definitiva, il Ministero, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

A coloro che conseguono la nomina compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 365,82 oltre l'assegno temporaneo di guerra in L. 73,16 mensili lorde secondo le vigenti disposizioni, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro residenza, l'assegno mensile è ridotto a L. 182,90 lorde oltre l'assegno temporaneo di guerra in L. 36,50 mensili lorde

Quelli che pervengono da altri ruoli di personali statali, conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1941-XX.

Il Ministro: Di Revel

(181)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 25 settembre 1941-XIX, registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 340, col quale è stato indetto il concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a nove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regia aeronautica (gruppo *A*, grado 11°) avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 1942-XX.

Roma, addì 9 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: Fougier

(257)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Veduti i decreti prefettizi n. 93682 in data 31 dicembre 1939-XVIII e n. 11899 in data 18 maggio 1940-XVIII, con cui fu bandito il concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Benevento al 30 novembre 1939-XVIII;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Veduto l'art. 23 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente gratuatoria del concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia di Benevento al 30 novembre 1939-XVIII:

1. Citriniti Maria di Giuseppe . . . . . voti 59.625/100
2. Sarrapochiello Rosa di Vincenzo . . » 54.500/100
3. Bertani Violetta di Euripide . . . . » 45.500/100
4. Lusetti Giovanna fu Angelo . . . . . » 36.750/100

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Benevento e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 19 dicembre 1941-XX

Il prefetto: Arcamone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Veduto il decreto prefettizio n. 29525 in data odierna, con cui è approvata la graduatoria delle candidate, dichiarate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Benevento al 30 novembre 1939-XVIII;

Tenuto conto delle preferenze per i posti messi a concorso, specificate nelle domande a suo tempo prodotte dalle concorrenti;

Veduto il regolamento per i concorsi per i posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in narrativa con la attribuzione del posto, a fianco di ciascuna specificato:

1) Citriniti Maria di Giuseppe - Morcone;
2) Sarrapochiello Rosa fu Vincenzo - S. Lorenzo Maggiore;
3) Bertani Violetta di Euripide Piana di Caiazzo;
4) Lusetti Giovanna fu Angelo - S. Angelo di Alife.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del regolamento sopracitato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Benevento e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Benevento e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 19 dicembre 1941-XX

(85) *Il prefetto*: Arcamone

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.